



COMUNE DI MASSA LUBRENSE  
PROVINCIA DI NAPOLI  
Largo Vescovado, 2 — 80061

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE PER LA  
INSTALLAZIONE E LA MODIFICA DELLE STAZIONI E SISTEMI O IMPIANTI  
RADIOELETTRICI, IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE (STAZIONI RADIODIFFUSIONE,  
MICRO CELLE, ECC.) E IMPIANTI FISSI PER LA RADIODIFFUSIONE OPERANTI FRA LE  
FREQUENZE DI 50KHZ E 300 GHZ**

.....  
(Approvato con Deliberazione C.C. n. 47 del 25/10/2018)

Regolamento Comunale per la disciplina delle procedure per la installazione e la modifica delle stazioni e sistemi o impianti radioelettrici, impianti per la telefonia mobile (stazioni radiobase, micro celle, ecc.) e impianti fissi per radiodiffusione operanti fra le frequenze di 50Khz e 300 Ghz.

## **Art, 1**

### **Oggetto**

1. Il presente Regolamento, redatto secondo le finalità esposte nella Legge n° 36 del 22/02/2001 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" e successive modifiche ed integrazioni, ha ad oggetto gli impianti di telecomunicazioni e radiotelevisivi.
  2. Tali impianti nella loro progettazione, realizzazione, manutenzione ed esercizio sono soggetti al rispetto, oltre che alle disposizioni generali in materia, alle seguenti specifiche disposizioni:
    - Legge n° 36 del 22/02/2001 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici";
    - DPCM 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra i 100 kHz e 300 G.
    - Decreto Legislativo n. 259 del 1° agosto 2003 "Codice delle comunicazioni elettroniche";
    - Decreto Legge n. 315 del 14 novembre 2003 "Disposizioni urgenti in tema di composizione delle commissioni per la valutazione di impatto ambientale e di procedimenti autorizzatori per le | infrastrutture di comunicazione elettronica", convertito, con modificazioni, nella Legge 14 gennaio 2004, n.5";
    - D.L. 06.11.2011 n.98, recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" convertito, | con modificazioni, in L. 15 luglio 2011 n.111 (art.35);
    - D.L.11.09.2014, n.133, recante "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e-per la ripresa delle attività produttive", convertito con modificazioni in L. 11.11.2014 n.164 (art.6);
    - D.P.R. 13.02.2017 n.31, recante "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata"
- I) presente regolamento è redatto tenendo altresì conto:
- che le disposizioni del D.Lgs.n.198 del 04/09/2002 recante "disposizioni volte ad accelerare la realizzazione della infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del paese, a norma dell'art. 1, comma 2 della legge 21/12/2001, n.443", non sono più vigenti a seguito della declaratoria di incostituzionalità, per eccesso di delega, di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n.303 del 10 ottobre 2003;
  - degli orientamenti interpretativi derivanti dalla sentenza TAR Campania n.3562 dell'11/07/2005;
3. In particolare il presente Regolamento si applica alle seguenti tipologie di impianti:
    - a) Stazioni e sistemi o impianti radioelettrici;

- b) Impianti per telefonia mobile (stazioni radiobase, micro celle, ecc.)
- c) Impianti fissi per radiodiffusione.

## **Art.2**

### **Finalità**

Il presente Regolamento ha come finalità:

- a) il corretto insediamento degli impianti al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ai sensi dell'art.8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n.36, in attuazione del principio di precauzione di cui all'art. 174 del trattato di Maastricht, oltre che del combinato disposto degli art.3 e 32 della Costituzione Italiana, nonché dall'art. 890 del codice civile ed in forza della potestà regolamentare di cui è titolare l'ente locale ai sensi del D. Lgs. 267/2000;
- b) l'uso razionale del territorio e la tutela dei beni di interesse storico, artistico, culturale, paesaggistico, ambientale e naturalistico su di esso insistenti;
- c) La armonizzazione delle esigenze di minimizzazione della esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con l'ottemperanza ai vincoli d'uso del territorio e le esigenze di contenimento dei fattori di interferenza visiva sul paesaggio;
- d) La riqualificazione delle aree anche mediante interventi di rilocalizzazione degli impianti;
- e) La riduzione del numero complessivo di siti di installazione degli impianti, nel rispetto dei limiti di esposizione al campo elettromagnetico, compatibilmente con gli obiettivi di minimizzazione dell'impatto elettromagnetico e con le esigenze di copertura delle zone servite dagli impianti;
- f) la semplificazione amministrativa dei procedimenti autorizzativi, ai sensi degli articoli 86 e 87 del D.Lgs. 259/03;
- g) La conoscenza e il costante monitoraggio della situazione generale relativa al livello d'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici anche ai fini dell'autorizzazione all'installazione di nuovi impianti; ;
- h) la corretta informazione ai cittadini sulle scelte relative all'insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, da assicurare mediante incontri, dibattiti pubblici con P Amministrazione comunale e/o con esperti, seminari, convegni ecc.
- i) la realizzazione, da parte dei soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti di cui all'art. 1, in coerenza con quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, della migliore soluzione tecnica praticabile al momento della richiesta, con riduzione al livello più basso possibile delle emissioni e dei campi elettromagnetici.

## **Art,3**

### **Definizioni e abbreviazioni**

1. Ai fini del presente regolamento, per quanto non specificato, si fa riferimento alle definizioni contemplate all'art. 3 della L. n. 36/2001 ed all'art. 1 del D.Lgs. n.259/2003. In particolare, si intendono per:
  - a. stazioni e sistemi o impianti radioelettrici: uno o più trasmettitori o ricevitori o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari 'in una data postazione, anche mobile o portatile, per assicurare un servizio di radiocomunicazione. Ogni stazione viene classificata sulla base del servizio al quale partecipa in materia permanente o temporanea;
  - b. impianto per telefonia mobile o Stazione Radio Base (S.R.B. o SRB), la stazione radio di terra permanente o temporanea del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia cellulare;
  - c. microcella: la Stazione Radio Base - caratterizzata da antenne di piccole dimensioni con potenze comprese tra 1 e 5 W, con area di copertura tra 100 e 500 m e quota d'installazione compresa tra 3,5 e 7 m. — che può essere di tipo omnidirezionale, direttivo, single band, dual band;
  - d. Infrastrutture dell'impianto radioelettrico: manufatto composto da un sistema di antenne, da una centralina dotata dei relativi quadri elettrici, dagli apparati di trasmissione e dall'eventuale sistema di condizionamento d'aria: tale sistema di antenne può raggruppare una o più antenne di varie dimensioni e può richiedere l'installazione di un palo o di un traliccio di sostegno;
  - e. modifica di una stazione radioelettrica: aumento della potenza e/o modifica delle frequenze di trasmissione autorizzate, variazione della disposizione spaziale delle antenne, relativamente a stazioni già installate e dotate di regolare titolo abilitativo;
  - f. unità di misura e grandezze fisiche: quelle definite nell' Allegato A del D.P.C.M. 08.07.2003;
  - g. ce.m.: campo elettromagnetico;
  - h. soggetto avente titolo: il concessionario, il licenziatario o altro soggetto autorizzato all'uso delle frequenze;
  - i. esposizione: ogni tipo di esposizione di una persona ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
  - j. limite di esposizione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori per le finalità di cui alPart.1 c.1 lett.a) della L.36/2001;
  - k. valore di attenzione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate per le finalità di cui all'art.1

c.1 lettere b) e c) della L.36/2001. Esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine;

I. obiettivi di qualità: i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalle leggi nazionali secondo le competenze definite dall'articolo 8 della L. 36/2001;

#### **Art.4**

#### **Principi generali**

1. L'autorizzazione per l'installazione di tutti gli impianti oggetto del presente regolamento e di altri servizi similari può essere consentita purché siano rispettate le esigenze di tutela della salute pubblica,

ambientale e paesaggistica, dei monumenti e delle aree archeologiche, oltre della normativa statale sugli impianti ricetrasmittenti; andranno, 2 tale scopo, acquisiti tutti i necessari nulla-osta degli Enti preposti alla tutela dello specifico vincolo e/o normativa prima del rilascio della autorizzazione all'installazione.

2.11 Gestore al fine di una proficua collaborazione col Comune dovrà :

- a) valutare congiuntamente al Comune i piani di sviluppo della rete nel rispetto dei livelli di esposizione della popolazione stabiliti dalla normativa nazionale, adottando tutti gli accorgimenti volti a limitare l'impatto urbano e visivo della Stazioni Radio Base, adottando dove possibile strutture cilindriche, ellissoidali o poliedriche idonee per racchiudere gli impianti di ripetizione, oltre ad adottare "shelter" a terra il più ridotti possibile, anche in condivisione con altri gestori ed anche eventualmente interrati, conformemente alle esigenze di erogazione del servizio pubblico;
  - b) condividere i siti esistenti di altri Gestori, dove tecnicamente possibile, preliminarmente alla realizzazione di nuovi, conformemente alla tutela della salute come già richiamato dalle norme vigenti.
3. L'amministrazione Comunale dovrà, per il conseguimento di tutti gli obiettivi di cui all' Art. 1 del presente regolamento:
- a. mettere a disposizione, ove possibile, aree ed immobili pubblici per l'istallazione degli impianti di telefonia cellulare, al fine di favorire la migliore collocazione sul territorio comunale, con particolare riferimento al rispetto dei valori stabiliti dalla L.36/2001 e dal D.P.C.M. 8 Luglio 2003;
  - b. individuare, d'intesa con i gestori, le alternative di localizzazione, qualora emerga l'oggettiva impossibilità di utilizzo delle aree e dei siti pubblici indicati dal Piano di sviluppo della rete, fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, relativamente agli impegni dei soggetti gestori, nel rispetto dei vincoli tecnici, economici e di copertura territoriale della rete;
  - c. effettuare attività di controllo e di vigilanza sui siti "sensibili" e sugli impianti di telefonia cellulare, favorendone il monitoraggio con carattere di continuità;
  - d. valutare con i gestori, nel caso di impianti esistenti da riqualificare o di impianti ancora in progetto non definiti, le alternative di localizzazione, nonché l'onere economico a carico del

gestore e del Comune stesso, derivante dalle delocalizzazioni concordate ed a verificare la possibilità di una compartecipazione, anche alle spese di progettazione sostenute dal gestore, attraverso la diversificazione dei canoni di locazione degli immobili di proprietà comunale individuati in allegato al presente regolamento.

## **Art. 5**

### **Disciplina delle nuove installazioni ed autorizzazioni**

Gli operatori di servizi di telecomunicazione titolari di impianti di cui al precedente art. 1, comma 3, al fine di ottenere le autorizzazioni di cui all'art.87 D.Lgs. 259/03, dovranno rispettare quanto indicato di seguito:

- a) gli impianti, relativamente agli aspetti ambientali collegati alle loro emissioni, sono da considerare un'unica infrastruttura formata da tutto l'insieme degli elementi singoli distribuiti sul territorio, in quanto è nel loro complesso che contribuiscono alla definizione dell'intensità di campo in un singolo punto del territorio stesso;
- b) gli stessi impianti, installati o da installarsi da parte di diversi operatori, vanno considerati quali unità di un'unica rete infrastrutturale dove l'azione di un singolo elemento è collegata funzionalmente agli altri componenti;
- c) al fine, quindi, di autorizzare l'installazione di nuovi impianti è necessario conoscere le peculiarità

degli impianti esistenti, intese come il loro posizionamento sul territorio, le caratteristiche radioelettriche, il campo generato, e tutto quanto previsto all'allegato 13 mod. A e B indicato nel decreto legislativo 259/2003; i i

- d) al fine di consentire a tutti gli operatori di installare proprie infrastrutture, senza determinare | condizioni di privilegio, garantendo una effettiva concorrenzialità, come previsto fra gli obiettivi del richiamato decreto legislativo 259/03, è necessario conoscere quali saranno le future installazioni | nonché le loro peculiarità, di cui al punto precedente, onde poter correttamente valutare la sovrapposizione degli effetti ambientali sul territorio derivanti dalle emissioni delle singole reti infrastrutturali anche nella loro configurazione futura;
- e) gli operatori devono preventivamente notificare al Comune qualsiasi nuova esigenza di installazione e l'ente si impegna a riscontrare ogni richiesta entro 45 gg dall'acquisizione al protocollo generale, comunicando al richiedente l'esistenza, o meno, di disponibilità di aree di proprietà comunale idonee alle esigenze del gestore richiedente e il canone agevolato da corrispondere al Comune stesso | in relazione al tipo di impianto da installare; !
- f) Ove non sia possibile individuare aree di proprietà o disponibilità del Comune che risultino per l'Ente stesso idonee all'installazione del nuovo impianto richiesto e per il richiedente rispondenti

alle esigenze concrete da soddisfare, il predetto gestore richiedente potrà stringere accordi con terzi |

per l'installazione su area di proprietà privata; 8) anche nel caso di localizzazione del nuovo impianto su area di proprietà o disponibilità del Comune, |

è comunque necessario acquisire tutte le autorizzazioni, i nulla osta e/o gli assensi preventivi prescritti per legge da parte di tutti gli Enti o amministrazioni preposti (ARPAC, Soprintendenza BB.AA., Genio Civile, Ente Parco, ove richiesto ecc.); i h) il parere di conformità rispetto al presente regolamento e alla normativa di legge, viene effettuata

dal funzionario competente ed è volta a tutelare la razionalizzazione degli impianti da installare ed

il rispetto di tutti i principi enunciati dagli articoli 3 e 4 del D.Lgs. 259/03.

2. A corredo della richiesta, il gestore richiedente dovrà produrre atto unilaterale di impegno - debitamente sottoscritto dall'organo che assume, per il soggetto richiedente, la responsabilità verso terzi - a dismettere o adeguare tutti gli impianti esistenti, anche se precedentemente autorizzati, nel termine non rinnovabile di un anno, secondo quanto previsto dal presente regolamento anche in riferimento all'art. 194 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n.156, in materia di adeguamento tecnologico degli impianti per i servizi di telecomunicazione soggetti a concessione governativa,
3. Il mancato adempimento di cui agli obblighi previsti dal precedente comma 2 esclude la possibilità per gli operatori di servizi di telecomunicazione titolari di impianti di cui al precedente art. 1, comma 3, di ottenere ulteriori approvazioni di piani e/o titoli abilitativi all'installazione o modifica degli impianti.
4. Ove dall'analisi dei piani emerga che i valori di emissione sono prossimi ai limiti massimi fissati dalle norme vigenti, il Comune, tenendo anche conto dei valori del fondo elettromagnetico esistente, | chiederà al gestore di rimodulare l'istanza, al fine di prevenire il verificarsi di condizioni di campo totale che possano determinare la successiva necessità di interventi di risanamento.

## **Art. 6**

### **Piano generale delle installazioni**

1. Fermo quanto statuito dall'art. 5, è facoltà del Comune di Massa Lubrense approvare, sentiti i maggiori operatori di reti mobili, un piano generale per la localizzazione e razionalizzazione degli impianti di cui all'art. 1 comma 3, sull'intero territorio comunale.
2. Tale piano generale va approvato in Consiglio Comunale su proposta della Giunta Comunale e previa acquisizione preventiva del parere dell'ARPAC ed altri organi competenti in materia.
3. Dalla data di approvazione di tale Piano Generale, tutte le installazioni dovranno risultare conformi alle prescrizioni in esso previste.



## **Art. 7**

### **Prescrizioni**

1. Le disposizioni di cui al presente articolo non costituiscono, per la loro esiguità, limitazioni di tipo urbanistico, ma sono esclusivamente finalizzate a garantire che gli impianti, di cui al precedente art. 1, comma 3, rispondano a quanto previsto all'art.194 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, in materia di obbligo del concessionario ad utilizzare impianti adeguati e conformi allo sviluppo delle conoscenze tecnologiche e del relativo perfezionamento tecnico.
2. Al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione alle onde elettromagnetiche ed al fine di garantire la realizzazione di reali obiettivi di qualità, per l'installazione degli impianti di cui all'art. 1 comma 3, vengono definiti i seguenti criteri localizzativi:
  - a. Sui siti sensibili (ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili nido, parchi e aree per il gioco per l'infanzia, edifici scolastici, circoli ricreativi, nonché le relative pertinenze per tutte le tipologie citate - ad esempio terrazzi, balconi, cortili, giardini, lastrici solari ecc.-) gli impianti di cui all'art. 1 comma 3, ad esclusione delle microcelle, non possono essere installati (sentenze 307/2003 e 331/2003 della C.Cost.);
  - b. I predetti impianti non possono inoltre essere installati ad una distanza inferiore ai 50 metri dal perimetro degli edifici sopra indicati quali siti sensibili e loro pertinenze (valore tipico stabilito considerando che il volume di rispetto per le aree a permanenza umana superiore a 4 ore giornaliere non supera i 40/50 metri lineari dal centro elettrico dell'impianto).
  - c. Gli impianti devono essere installati in modo che gli edifici distanti da essi meno di 50 metri non siano interessati dal lobo principale di irradiazione delle antenne (volume di rispetto); ad eccezione delle microcelle, inoltre, devono esservi almeno 25 metri tra gli elementi radianti e gli edifici prospicienti ad essi più vicini adibiti a civile abitazione, luogo di lavoro o comunque tali da comportare una permanenza umana media superiore alle quattro ore giornaliere, a meno che il gestore non dimostri, in contraddittorio con gli uffici pubblici competenti, l'assoluta impossibilità di conseguire il completamento della rete cellulare o la inefficace copertura di un'area con il segnale irradiato, se non posizionando la stazione radio base esattamente nel punto che sarebbe vietato in base al criterio distanziale. ( La normativa vigente prevede che un impianto necessiti del parere favorevole del dipartimento ARPA competente a valle della produzione di apposita Analisi di Impatto Elettromagnetico protocollata dal Gestore e che l'analisi di impatto elettromagnetico ( da inoltrare all'ARPA e valutata dall'ente prima del rilascio del parere) garantisca che non vi sia intersezione tra il volume di rispetto significativo dell'edificio ospitante quelli adiacenti).
3. All'atto della presentazione dell'istanza, gli operatori dovranno presentare una relazione asseverata da idoneo tecnico abilitato corredata da apposite planimetrie e documenti che attestino il rispetto delle prescrizioni di cui al presente articolo.

4. Per ciascuna nuova installazione, il Gestore dovrà fornire al Comune in comodato d'uso gratuito, una centralina di monitoraggio dei campi elettromagnetici da installarsi in prossimità di ciascun impianto, in una delle posizioni maggiormente significative ( un terrazzo adiacente, una struttura | sensibile nelle vicinanze ecc.). La centralina, del tipo a radiofrequenza, dovrà essere conforme a quanto previsto dalla norma CEI 211-7/A e corredata da certificato di calibrazione conforme al S.I.T. aggiornato alla data di consegna al Comune. La gestione e la manutenzione di tali centraline sarà a carico del Comune che predisporrà un server di controllo dell'inquinamento elettromagnetico con pubblicazione dei dati sul sito istituzionale.
5. Ai sensi dell'art.9, comma 7 della legge 22 febbraio 2001, 36, tutti gli impianti dovranno avere un'etichetta informativa ben visibile, riportante le caratteristiche dell'impianto rintracciabili nella documentazione autorizzativa.

## **Art. 8**

### **Attivazione degli impianti**

1. Le opere relative alle installazioni di cui al presente Regolamento devono essere ultimate entro 12 mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso ovvero dalla formazione del silenzio assenso.
2. Gli operatori di servizi di telecomunicazione, prima dell'attivazione degli impianti provvedono ad informare il SUAP di questo Comune e l'A.R.P.A.C., dell'avvenuta ultimazione dei lavori, richiedendo apposito sopralluogo per la verifica delle installazioni. Prima dell'attivazione dell'impianto il Gestore deve consegnare la centralina di monitoraggio dei campi elettromagnetici in modo che il Comune possa attivarla preventivamente all'accensione dell'impianto da monitorare/controllare.
3. Tecnici del Comune o da Esso incaricati potranno essere presenti alla verifica da parte dell'ARPAC della conformità dell'impianto al progetto approvato ai sensi dell'art.4 del presente Regolamento, e alle misurazioni di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, nelle condizioni di utilizzo della massima potenza di cui al relativo titolo abilitativo.
4. Entro 10 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta ultimazione dei lavori di cui al precedente comma 1, dovranno essere effettuate le attività di cui al precedente comma 2.
5. L'impianto non potrà essere attivato qualora:
  - a. La stazione radioelettrica non è conforme al progetto approvato;
  - b. dalle misurazioni, effettuate ai sensi del precedente comma 2, dovessero risultare valori di emissione in contrasto con quelli previsti nella documentazione di cui al titolo abilitativo.

6. Nel caso dovesse verificarsi l'ipotesi di cui al precedente comma 5 il gestore, nel tempo perentorio di 30 giorni, dovrà rendere conforme rimpianto all'autorizzazione rilasciata, pena decadenza del titolo abilitativo.
7. Decaduto il titolo abilitativo, rimpianto dovrà essere rimosso, altrimenti sarà considerato abusivo e, in coerenza con quanto disposto dal presente Regolamento, all'operatore inadempiente sarà preclusa la possibilità di ottenere ulteriori approvazioni all'installazione o modifica degli impianti.

## **Art. 9**

### **Misure e controlli**

1. L'ARPAC su richiesta dell'Amministrazione Comunale, effettuerà specifiche misurazioni, ai sensi dell'art. 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.
2. Dall'analisi dei dati derivanti dal sistema di monitoraggio e controllo, il Comune di Massa Lubrense potrà predisporre opportune campagne di misurazioni da richiedere all'ARPAC in conformità alle norme vigenti.
3. L'ARPAC provvederà a comunicare le misurazioni effettuate anche al Dipartimento Prevenzione dell'ASL NA 3 Sud.

## **Art. 10**

### **Risanamenti e sanzioni**

1. Il Sindaco, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 8 marzo 1985, n.13, e dell'art. 54 testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267, in presenza di particolari concentrazioni di fattori inquinanti o di rischi sanitari può adottare, sulla base degli accertamenti all'uopo disposti su richiesta del Servizio del Comune di Massa Lubrense competente in materia di inquinamento elettromagnetico e/o dei pareri resi dell'ASL NA 3 Sud, provvedimenti con tingibili ed urgenti in materia di igiene e sanità pubblica.
2. Qualora dovessero risultare superamenti dei limiti di esposizione previsti dalla normativa vigente, PARPAC ne darà tempestiva comunicazione al Comune di Massa Lubrense ed all'ASL NA 3 Sud per gli eventuali provvedimenti cautelativi che il Sindaco potrà emanare, nella veste di autorità Sanitaria Locale.
3. Per gli impianti che determinano superamenti dei limiti di esposizione previsti dalla normativa vigente, il Sindaco ordina la riduzione a conformità, con le modalità tecniche indicate all' Allegato C al Decreto Ministeriale n. 381 del 10/09/1998 (Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana).
4. Per gli impianti con potenza in singola antenna superiore a 100 W che determinano superamenti dei limiti di esposizione previsti dalla normativa vigente il Sindaco, oltre ad emanare l'ordinanza di riduzione a conformità di cui al comma precedente, segnalerà la situazione di pericolo al Presidente della Città Metropolitana ed al Presidente della

Regione, i quali emaneranno i successivi provvedimenti di loro competenza ai sensi degli art. 6 e 8 della legge regionale 24 novembre 2001, n. 14.

5. In caso di reiterazione del superamento dei limiti di esposizione, così come nel caso di inosservanza di quanto previsto dal titolo abilitativo, il Comune procederà alla revoca del titolo stesso ed al ripristino dello stato dei luoghi a carico dei titolari.
6. Ferma restando l'adozione dei provvedimenti cautelativi ed eventualmente repressivi di cui ai precedenti commi, ove venga accertata la sussistenza di una fattispecie di inadempimento / difformità / omissione rientrante fra quelle indicate dall'art.9, comma 1, il SUAP irrognerà a carico dell'operatore inadempiente la sanzione amministrativa ivi prevista.

### **Art.11**

#### **Individuazione zone o ambiti territoriali interni**

1. Ai soli fini dell'applicazione del presente Regolamento, sono individuati i seguenti ambiti territoriali:
  - a. Aree o edifici vincolati da norme statali (Legge 1089/39, Legge 431/85, Legge 1497/39, D.Leg.vo 42 del 22/01/04; Piano di Recupero n.2 Centro Storico).
  - b. Aree urbanizzate, cioè il territorio edificato e destinato all'edificazione, così come definito dal Piano Regolatore Generale vigente.
  - c. Aree di attenzione, intendendo le aree ove sono ubicati asili, scuole, ospedali, carceri, ossia edifici con particolari destinazioni di uso, in cui si richiede cura nella progettazione degli impianti e l'adozione di soluzioni progettuali non tradizionali ed innovative per la minimizzazione delle emissioni elettromagnetiche.
  - d. Aree preferenziali, ossia parti del territorio in cui emerge una eventuale attitudine alla localizzazione degli impianti.
  - e. Siti di proprietà comunale ritenuti idonei ad ospitare impianti di telefonia mobile

### **Art.12**

#### **Rinvio**

Per quanto non specificato nel presente regolamento si rinvia alle norme legislative nazionali e regionali ed alle disposizioni dei regolamenti statali vigenti in materia.

### **Art.13**

#### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entrerà in vigore trascorsi quindici giorni dalla data di conseguita esecutività della deliberazione che lo approva.